

Bruxelles, 15 giugno 2018  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0070 (COD)**

---

---

9383/18  
ADD 1

SOC 398  
EMPL 248  
COMPET 367  
MI 396  
JUSTCIV 149  
CODEC 867

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

---

#### **Dichiarazione della Commissione**

L'articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva adottata in data odierna, stabilisce che le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Esso dispone inoltre che "[f]atto salvo il paragrafo 1, lettera h), il datore di lavoro provvede a rimborsare tale spesa al lavoratore distaccato, in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro del lavoratore distaccato".

La Commissione è consapevole del fatto che il diritto e/o le prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro sono, in linea di principio, il diritto e/o le prassi nazionali dello Stato membro di origine, se non diversamente stabilito in conformità delle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato. Alla luce della sentenza della Corte nella causa C-396/13 (punto 59), il rimborso copre anche il caso in cui il datore di lavoro assuma a proprio carico le spese dei lavoratori senza che questi ultimi abbiano dovuto anticiparle e poi chiederne il rimborso.

La Commissione osserva che la direttiva adottata in data odierna prevede che, a causa dell'elevato grado di mobilità che caratterizza il trasporto internazionale su strada, le norme rivedute sul distacco si applicheranno a tale settore soltanto a decorrere dalla data di applicazione dell'atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche relativamente alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.

La Commissione chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare rapidamente tale atto al fine di adattare le norme alle specifiche esigenze dei lavoratori distaccati nel settore, assicurando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno del trasporto su strada.

Fino alla data di applicazione dell'atto legislativo settoriale, nel settore dei trasporti su strada rimangono in vigore la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE. Questi atti legislativi non si applicano alle operazioni di trasporto su strada che esulano dal distacco.

La Commissione continuerà a seguire da vicino la corretta applicazione delle norme attuali, in particolare nel settore del trasporto su strada, e interverrà, se del caso.

## Dichiarazione della Croazia, della Lettonia e della Lituania

La Croazia, la Lettonia e la Lituania sostengono l'obiettivo di migliorare la situazione dei lavoratori distaccati. Tuttavia, nonostante alcuni miglioramenti che ora sono stati inclusi nella *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi*, riteniamo che il testo non abbia trovato il giusto equilibrio tra la protezione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi.

In aggiunta alle preoccupazioni espresse nella dichiarazione allegata al *processo verbale della 3569<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) tenutasi a Lussemburgo il 23 ottobre 2017*, riguardo al concetto di "retribuzione", all'impatto sulla competitività e alle potenziali conseguenze negative della presente proposta, riteniamo che il testo di compromesso con il Parlamento europeo contenga varie disposizioni che superano l'ambito di applicazione della direttiva e creano incertezza del diritto e che, di conseguenza, potrebbero condurre a una restrizione della libertà di fornire servizi transfrontalieri nell'Unione europea.

Inoltre, a nostro parere, il periodo di recepimento di 2 anni senza un adeguato periodo transitorio non tiene conto delle implicazioni pratiche dell'adattamento a un insieme di norme sostanzialmente nuove, in particolare per le PMI.

## **Dichiarazione della Repubblica ceca, della Slovacchia e del Portogallo**

Nell'orientamento generale raggiunto nell'ottobre 2017, il Consiglio EPSCO ha riconosciuto la necessità di un periodo di tempo sufficiente per l'adeguamento delle imprese (soprattutto delle PMI) alle nuove norme per i lavoratori distaccati (in particolare al concetto di retribuzione recentemente introdotto) e ha concordato quattro anni di applicabilità differita della direttiva riveduta. Anche la Commissione europea ha espresso il proprio accordo.

Alla luce delle concessioni accordate dai colegislatori nel processo negoziale, il compromesso finale raggiunto nei triloghi ha deplorvolmente comportato la considerevole riduzione del periodo di applicabilità differita a soli due anni, ossia la stessa durata del periodo di recepimento della direttiva.

A tale riguardo, la Repubblica ceca, la Slovacchia e il Portogallo invitano gli Stati membri e la Commissione europea a tenere debitamente conto di tali circostanze (nonché della complessità delle questioni che la presente revisione intende introdurre) al momento di valutare se le nuove norme sul distacco dei lavoratori sono osservate e rispettate e quali sanzioni sono proporzionate, principalmente nel periodo iniziale dopo l'entrata in vigore nel 2020 della direttiva riveduta.

## Dichiarazione dell'Ungheria e della Polonia

Ci impegniamo a proteggere i lavoratori, a contrastare le frodi e gli abusi nonché a salvaguardare l'integrità del mercato interno. Riteniamo che la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione dei servizi (in seguito: direttiva 96/71/CE) abbia creato un delicato equilibrio tra la protezione dei lavoratori e la libertà di fornire servizi. Ci rammarichiamo che la modifica di tale direttiva sia stata proposta prima che sia stato possibile riscontrare gli effetti dell'applicazione della sua direttiva di applicazione (2014/67/UE<sup>1</sup>).

Riteniamo che la modifica della direttiva 96/71/CE limiterà la libertà di fornire servizi in modo ingiustificato e sproporzionato. Invece di essere uno strumento di protezione dei lavoratori, sarà probabilmente uno strumento per misure protezionistiche. Con ogni probabilità priverà del suo significato l'istituto giuridico del distacco e pregiudicherà notevolmente la competitività dell'Unione nel suo insieme.

Siamo inoltre preoccupati per l'incertezza del diritto di varie disposizioni. In particolare, le piccole e medie imprese (PMI) risentiranno negativamente dell'incertezza del diritto e dei maggiori oneri amministrativi. Il periodo di transizione di due anni non concede il tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme, in particolare per le PMI.

A nostro parere, la modifica della direttiva 96/71/CE e la proposta separata che definisce norme speciali relative al distacco nel settore dei trasporti su strada (*lex specialis*) avrebbero dovuto essere trattate come un pacchetto. I negoziati sulla *lex specialis* sono ancora in corso; pertanto, la modifica della direttiva 96/71/CE non può per definizione essere considerata un testo equilibrato. Sebbene solo la Corte di giustizia dell'Unione europea sia competente a interpretare il diritto dell'UE, nondimeno riteniamo dubbia l'applicazione delle attuali norme sul distacco al settore dei trasporti su strada. A nostro parere, tale interpretazione giuridica non sarà interessata dalla modifica della direttiva 96/71/CE.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno